

X.

SEDUTA DI GIOVEDI' 15 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ORONZO REALE**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

**PRESIDENTE.** Proseguiamo l'esame dell'articolo 2.

Come la Commissione ricorda, nella seduta di ieri è stato iniziato l'esame del n. 4, successivamente accantonato, ed è stato approvato il n. 5.

Se non vi sono obiezioni, riprenderemo ora l'esame del n. 4.

*(Così rimane stabilito).*

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Signor Presidente, insisto sul mio emendamento nel seguente testo modificato:

*Aggiungere le parole:* « Sono certamente nullità assolute quelle riguardanti la capacità del giudice, la promozione dell'azione penale, l'intervento del pubblico ministero e della difesa in tutte le fasi del procedimento, l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato ».

**DELL'ANDRO, Relatore.** Vorrei sapere che cosa si intende per violazioni di norme a garanzia della libertà personale che non si concretizzino in violazioni dei diritti della difesa.

**SPAGNOLI.** Si tratta di violazioni differenti. Le violazioni di norme a garanzia della libertà personale sono rappresentate, per esempio, da mandati di cattura emessi senza motivazione, oppure da fermi arbitrari.

**MUSOTTO.** Non concordo con questa impostazione.

**DELL'ANDRO, Relatore.** In questo caso, sono violati implicitamente i diritti della difesa.

**SPAGNOLI.** Ma si tratta di due cose diverse.

**DELL'ANDRO, Relatore.** Il secondo quesito che pongo è questo: tutto il procedimento verrebbe coinvolto dalla nullità assoluta concernente queste ipotesi?

**SPAGNOLI.** Le nullità assolute colpiscono gli atti (di conseguenza quell'atto è viziato da nullità assoluta); le conseguenze, poi, delle nullità assolute sono ancora da stabilire. Si tratta di un altro discorso.

**DELL'ANDRO, Relatore.** La nullità assoluta incide sulla validità del procedimento. Il vizio inerente al singolo atto si trasferisce sul procedimento e inficia la sua validità. Altrimenti non ci sarebbe nullità.

**SPAGNOLI.** Comunque colpisce l'atto.

**CASTELLI.** Ma travolge l'intero processo.

**SPAGNOLI.** Non c'è nessuna difficoltà a che noi si proceda alla regolamentazione delle conseguenze della nullità assoluta. Nell'impostazione del disegno di legge si tratta di materia che compete al legislatore delegato. A nostro avviso, questo problema può essere affrontato in questa sede, ovvero essere rimesso al legislatore delegato.

**MUSOTTO.** Ci troviamo di fronte ad una materia assai complessa. Se ci rendiamo conto dell'impossibilità di dettare una disciplina completa delle varie ipotesi, dobbiamo ritenere che sia preferibile lasciare al legislatore delegato il compito di provvedervi. Tra l'altro, è prevista la costituzione di una apposita Commissione parlamentare, cui spetterà esprimere un parere sulle singole norme elaborate da parte del Governo. Mi sembra che, proseguendo di questo passo, a tale Commissione non resterà che ben poco di sostanziale su cui pronunciarsi..!

**DELL'ANDRO, Relatore.** Qui si sta discutendo su di un emendamento che, alla fine, la Commissione potrebbe anche respingere.

SPAGNOLI. La norma di carattere generale, che è quella dell'articolo 189 del codice di procedura penale vigente, dispone che la nullità di un atto renda nulli quelli consecutivi che dal primo dipendono.

BENEDETTI GIANFILIPPO. L'onorevole Dell'Andro ci aveva chiesto di chiarire se nell'espressione « l'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa, a garanzia della libertà personale e degli altri diritti costituzionali dell'imputato » non sia contenuta in sostanza una inutile reiterazione. Inoltre il relatore ha posto un secondo quesito, relativo alle conseguenze delle nullità indicate, chiedendosi (e chiedendoci) se si debba intendere che la nullità in questione va a colpire l'intero procedimento, o invece l'atto in relazione al quale la nullità stessa si verifica.

Per quanto riguarda il primo aspetto, rispondiamo escludendo che vi sia una reiterazione. Certo, in un senso assai lato è indubbiamente vero che quando si parla di diritti della difesa si ha riguardo a tutto quell'insieme di norme che concernono sia l'esercizio della difesa in senso tecnico (cioè la parte affidata all'opera del difensore: e qui dovremmo riallacciarsi al problema cui faceva riferimento il nostro emendamento introduttivo del n. 2-*quater*, non accolto dalla Commissione), sia la parte che riguarda più intimamente la tutela della personalità dell'imputato. Quindi, quando parliamo di tutela dei diritti della difesa, facciamo riferimento ad un concetto di particolare ampiezza; ma assumendo la stessa espressione in senso più restrittivo vogliamo soffermarci su quell'aspetto della difesa che si caratterizza anche per l'intervento tecnico del difensore (l'ant'è vero che è prevista tutta un'attività del difensore laddove quei diritti vengano violati da parte del giudice).

Quando parliamo di « garanzia della libertà personale dell'imputato », intendiamo invece riferirci alla materia disciplinata dal numero 46 dell'articolo 2 del progetto di legge di delega, alla previsione, cioè, di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. È vero che anche in questo caso si esercita il diritto di difesa, però esso riguarda una sfera essenziale di tutela della personalità che, nella possibile dissociazione del diritto di difesa stesso, tocca più da vicino gli interessi dell'imputato.

Pensiamo dunque che se noi dicessimo « osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa » i nostri intendimenti potrebbero essere chiari, ma forse non lo sarebbero

altrettanto con riferimento alla tutela della libertà personale che potrebbe anche sfuggire alla specifica previsione del legislatore delegato.

Quindi, anche volendo concordare con il relatore (che mostra di aver compreso lo spirito dal quale ci muoviamo), pensiamo che questa specificazione non sia del tutto inutile.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma se dicessimo che i diritti della difesa devono essere interpretati in senso ampio, chiariremmo il nostro pensiero e non ci presteremmo alle obiezioni di chi ritiene che vogliamo andare troppo in là.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Potremmo precisarlo successivamente, trovando la sede adatta ad una collocazione di questo genere.

LOSPINOSO SEVERINI. Non si potrebbe rinviare la definizione di questo problema al numero 46, che prevede diverse misure di coercizione personale?

BENEDETTI GIANFILIPPO. Dovremmo tornare, allora, sul punto del quale discutemmo qualche giorno fa. Cioè alla possibile violazione del diritto della difesa che determina l'abbandono del processo per protesta da parte del difensore. In quel caso abbiamo discusso sulla violazione dei diritti della difesa: traendo spunto da quel dibattito potremmo definire i diritti oggetto di possibile violazione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. A mio giudizio potrebbe essere utile fornire una interpretazione autentica del significato ampio della dizione « diritti della difesa ». Comunque, stabiliamo ad esempio che per questa violazione possa essere prescritto un tipo di nullità assoluta: ora, mentre la nullità relativa incide sugli atti, la nullità assoluta incide sulla validità del processo: è possibile pertanto che un mandato emesso fuori dei casi previsti dalla legge possa influire sulla validità del processo?

MUSOTTO. Il problema è di natura tecnica. Noi sanciamo il principio della nullità come strumento di cui dovrà avvalersi il legislatore che procederà alla formulazione del nuovo codice. Cioè il legislatore, nelle singole ipotesi, stabilirà le modalità di applicazione di questa sanzione: in quella sede, pertanto, troveranno effettiva attuazione i principi che noi enunciamo.

SPAGNOLI. Indubbiamente la violazione dei diritti della difesa, oppure delle garanzie relative alla libertà personale, comporta nullità assoluta e quindi insanabile: su questo punto non vi sono contrasti e quindi non credo che tale specificazione possa suscitare dei problemi. Eventualmente, potranno sorgere delle difficoltà in merito alle conseguenze della dichiarazione di nullità sui successivi atti del processo. La disciplina di questa materia, comunque, è affidata al legislatore delegato.

Vi sono tuttavia alcuni principi che, anche se appaiono superflui, a mio avviso possono essere inseriti in questa normativa: mi riferisco in particolare ai principi concernenti i diritti della difesa (la cui sottolineatura costituisce un elemento di grossa incidenza) ed a quelli attinenti alla tutela della libertà personale e di altri diritti costituzionali. Poiché nello schema che stiamo tracciando sono contenuti molti riferimenti alla Costituzione, sarebbe opportuno, a mio giudizio, inserire il principio secondo cui queste violazioni danno luogo a nullità assoluta ed insanabile, con conseguente decadenza degli atti relativi: questo ultimo punto, comunque, potrà costituire oggetto di ulteriori discussioni.

Il legislatore delegante si limiterebbe pertanto a definire in generale i tipi di nullità assoluta ed insanabile: il legislatore delegato affronterà poi tale materia in tutti i suoi riflessi. Se i colleghi sono d'accordo su questo principio, possiamo affermare la validità dell'emendamento senza ulteriori discussioni.

PRESIDENTE. Il relatore ha sollevato due problemi: sul primo la Commissione si è già soffermata, mentre sul secondo, relativo alle conseguenze che la nullità degli atti può indurre sull'intero processo, la discussione è ancora in corso. Ritengo che, se non si disciplina questo aspetto, la facoltà di stabilire le conseguenze della nullità assoluta e relativa rimane attribuita al legislatore delegato.

Il mio suggerimento è quindi questo: si potrebbe conferire, con questo emendamento, al legislatore delegato il compito di stabilire specificamente le conseguenze cui si è fatto riferimento. In tal modo si eliminerebbe ogni eventuale dubbio a che queste conseguenze possano rimanere indeterminate.

SPAGNOLI. Siamo disposti ad accogliere tale suggerimento. In questo senso si potrebbe dire: « definizione delle conseguenze della nullità in ordine ai successivi atti del processo ».

DELL'ANDRO, *Relatore*. Potrei concordare con il suggerimento del Presidente se l'articolo 189 dell'attuale codice si riferisse alle nullità assolute. Questo articolo invece si riferisce solo alle nullità relative: questa è l'interpretazione che ne ha sempre dato la dottrina.

SPAGNOLI. L'articolo 189 del codice di procedura penale stabilisce che la nullità di un atto, quando è dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che da esso dipendono. Il che vuol dire che se si riferisce ad una nullità dichiarata, questa non può essere sanabile.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Allora si dovrebbe cambiare la natura delle nullità assolute invalidanti i singoli atti o quelli collegati. Per questo motivo non posso accogliere il suggerimento. Forse l'interpretazione dell'onorevole Spagnoli è più razionale; però, a quanto mi risulta, la nullità prevista dall'articolo 189 è stata sempre interpretata come relativa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo rilevare che, nel dibattito sul numero 4 e sui relativi emendamenti, si è spostata l'attenzione dalla questione dell'elencazione delle nullità assolute a quella delle conseguenze di tali nullità. Mi sembra però che quest'ultimo tema attenga ad altra disposizione del disegno di legge. Per rimanere nei confini del problema in discussione, debbo anzitutto confermare quanto già ebbi occasione di affermare durante la precedente seduta. Mi sembra, infatti, che il presente dibattito abbia dato conferma alla mia tesi, in base alla quale un esame troppo analitico delle varie disposizioni rischia di farci perdere molto tempo e di condurre a risultati scarsamente apprezzabili.

Passando al merito dell'emendamento Benedetti Gianfilippo, debbo fare un rilievo di carattere formale: si parla, infatti, di nullità derivante dall'osservanza di norme a tutela dei diritti della difesa. Mi sembra che semmai si dovrebbe far riferimento all'inosservanza di quelle norme.

SPAGNOLI. Siamo d'accordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In secondo luogo, vorrei rivolgere una domanda ai presentatori dell'emendamento in questione. Intendono, cioè, essi elencare tutti i casi di nullità as-

soluta, o soltanto alcuni, e precisamente quelli che nella maniera più assoluta debbono costituire forme di nullità?

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** La seconda ipotesi è quella esatta.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** In sostanza, quindi, i presentatori dell'emendamento chiedono che le fattispecie da essi previste siano senz'altro considerate come cause di nullità assoluta, mentre per le altre è lasciato al legislatore delegato il compito di provvedere.

Se le cose stanno in questo modo, debbo far notare che già nella normativa vigente alcune di queste cause di nullità sono riconosciute.

**MUSOTTO.** Sono state riconosciute dallo stesso legislatore fascista!

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** I presentatori dell'emendamento chiedono poi che si preveda la nullità assoluta ogni qual volta si verifichi una violazione dei diritti costituzionali dell'imputato.

Ora, io debbo osservare che anche le nullità assolute già previste sono, *grosso modo*, delle violazioni di diritti costituzionali. Sarebbe allora più semplice affermare l'obbligo di previsione della nullità assoluta in ogni caso di violazione di diritti costituzionali. Ma questa sarebbe un'affermazione del tutto gratuita, giacché si riferisce ad un concetto ovvio, logico e spontaneo. Teniamo anche presente che nella parte del disegno di legge già approvata dalla Commissione è contenuta una norma che dispone l'obbligo per il legislatore delegato di elaborare un codice che applichi i principi costituzionali.

Non so se, giunti a questo punto, sia conveniente impostare un dibattito così serrato, per poi giungere al risultato di introdurre nel testo del disegno di legge affermazioni quasi scontate, sulle quali non esiste possibilità di disaccordo. Vorrei far rilevare come non sia pensabile, in effetti, che il legislatore delegato non preveda come nullità assolute le violazioni dei diritti costituzionali: tanto più che vi è la garanzia rappresentata dal sindacato della Corte costituzionale.

Il Governo, in definitiva, invita i membri della Commissione ad esaminare un po' più a fondo l'oggetto dell'attività che stiamo compiendo, ed a considerare l'opportunità di non indugiare eccessivamente su determinati argomenti che, come è stato osservato, forse non meriterebbero tanta attenzione.

Ecco perché, riconfermando il parere già espresso, il Governo dichiara che sarebbe preferibile mantenere la dizione attuale del numero 4 del disegno di legge, e considera l'emendamento Benedetti Gianfilippo quanto meno superfluo dal punto di vista sostanziale.

Se invece la Commissione fosse dell'avviso di ribadire ulteriormente, però con una precisa dizione, gli obblighi del legislatore delegato per questo specifico punto, il Governo, in via subordinata, non avrebbe nulla in contrario.

**PRESIDENTE.** L'intervento dell'onorevole sottosegretario ha chiarito quale sia la posizione del Governo sul punto in esame, ma non ha chiuso il dibattito, che riprenderà nella successiva seduta. A questo punto, infatti, essendo imminenti delle votazioni in Assemblea, dobbiamo sospendere i nostri lavori.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Desidero precisare che la formulazione del nostro emendamento non indica una tassativa elencazione delle nullità assolute. In esso non si dice, infatti: « Sono nullità assolute... », bensì: « sono certamente nullità assolute... ».

**PRESIDENTE.** Alla ripresa dei lavori i colleghi del gruppo comunista, se lo riterranno opportuno, potranno presentare una nuova formulazione dell'emendamento, che tra l'altro tenga conto dell'osservazione dianzi avanzata dal rappresentante del Governo circa la convenienza di sostituire la parola « osservanza » con l'altra « inosservanza ».

Mi auguro che la pausa che intercorrerà sino alla ripresa del dibattito dia modo ai colleghi di approfondire l'argomento, in modo che sia poi possibile giungere ad una sollecita conclusione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,10.**